

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 23

Data 28.07.2017

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A), DEL D.LGS. N.267/2000. PAGAMENTO SPESE E COMPETENZE SENTENZA TRIBUNALE DI COSENZA N.2275/2017 E DECRETO LIQUIDAZIONE C.T.U. 2236/17, CAUSA N.501/2013 R.G.A. VERTENZA DE PIETRO FRANCESCO/COMUNE DI FAGNANO CASTELLO.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 17,05 nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione ordinaria, che è stata partecipata con avviso prot. 2872 del 21.07.2017, risultano presenti i signori consiglieri:

N	Nominativo Consigliere	Presente
1	TARSITANO GIULIO - SINDACO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	TERRANOVA NATALE	SI
5	PALERMO GIAMPAOLO	SI
6	ALOIA CRISTINA	SI
7	SALERNO ERCOLINO FRANCESCO	SI
8	RIZZO OSVALDO	SI
9	TARSITANO ANNA MARIA	SI
10	BRUSCO LUIGI RINALDO	SI
11	SPERANZA PASQUALINO	SI
12	IAPICHINO FABRIZIO	NO
13	PALERMO TRANQUILLO MICHELINO	SI
ASSEGNATI 13	IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 12	ASSENTI N. 1

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c.5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

PARTECIPA alla riunione, il Segretario Comunale Dott. Ferdinando PIRRI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

- che l'art. 194 del TUEL prevede che: con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a.) sentenze esecutive;
 - b.) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c.) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d.) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e.) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

ATTESO:

- che il Tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, ha emesso la sentenza n. 2275/17, pronunciata nel giudizio n.501/13 R.G.A. promosso dal sig. De Pietro Francesco, teso a citare il Comune di Fagnano Castello, al fine di ottenere il riconoscimento della responsabilità del Comune di Fagnano Castello singolarmente o solidamente con l'Asp di Cosenza e il risarcimento dei danni materiali, patrimoniali e non patrimoniali per i danni subiti a seguito del morso di un cane randagio;
- Che con la suddetta sentenza, il Tribunale di Cosenza:
 - 1) Rigetta la domanda nei confronti dell'ASP
 - 2) Accoglie la domanda, per quanto di ragione, nei confronti del Comune di Fagnano Castello e, per l'effetto, condanna l'Ente al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 1.344,00, oltre interessi legali, da calcolarsi su detto importo, devalutato alla data del 2.6.2088 e successivamente rivalutato anno per anno;
 - 3) Compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna il Comune di Fagnano Castello al rimborso della residua metà, che liquida, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Martire che ne ha fatto richiesta, in € 248,13 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cpa e iva;
 - 4) pone a carico del comune di Fagnano Castello le spese del CTU liquidate con separato decreto per € 290,77 oltre accessori di legge;

CONSIDERATO

- che la precitata intimazione rientra nella fattispecie debitoria prevista dall'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000;
- che; il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;
- che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione

dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cassa civ., Sez. I, 16.06.2000, n. 8223);

CONSIDERATO, ancora, che la Corte dei Conti, in sede consultiva, si è più volte espressa ed ha confermato:

- che ai debiti derivanti da sentenze esecutive deve riconoscersi una natura differente dalle altre tipologie classiche di debiti fuori bilancio, perché sono debiti che si impongono all'Ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale;
- che all'Ente non è consentito il sindacato di merito per cui, i debiti di che trattasi, devono essere ricondotti al sistema attraverso la procedura del provvedimento del Consiglio Comunale che, nella fattispecie, ha semplicemente il significato di riallineare al sistema un debito che è maturato fuori dallo stesso, nonché quello di verificare se occorre adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- che, in altri termini, nessun apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale il quale, con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del debito;
- che la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) (Cfr. CdC- Sez. Controllo –F.V.G.- delibera n. 6/2005)

1. RITENUTO, per tutto quanto innanzi espresso, **PROVEDERE** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € 3.594,04 così scaturito:

SOMMA LIQUIDATA IN SENTENZA	€ 1.334,00 OLTRE INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA DEVALUTATA DAL 2.6.08 AL 4.7.2017
	<u>€188,05</u>
	TOTALE € 1.532,05

SPESE LEGALI LIQUIDATI IN SENTENZA CON DISTRAZIONE IN FAVORE Avv. Francesco Martire

SPESE	248,13
ONORARI	1.000,00
	150,00 RIMB. FORF. 15%
	46,00 CASSA 4%
	<u>263,12 IVA 22%</u>
	1.707,25 TOTALE

SPESE C.T.U.	290,77 oltre accessori di legge
	<u>63,97 iva 22%</u>
	354,74 TOTALE
TOTALE complessivo	3.594,04

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO agli atti il parere :

- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

UDITI gli interventi dei consiglieri tutti riportati nella deliberazione consiliare n. 31 in data odierna;

CON voti espressi per alzata di mano, n. 9 favorevoli (maggioranza) e n. 4 contrari: Brusco, Iapichino, Speranza, Palermo Tranquillo Michelino (minoranza);

IL CONSIGLIO COMUNALE

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194 del Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, relativamente alle spese e competenze di giudizio derivante dalla Sentenza n. 2275/2017 e decreto di liquidazione CTU n. 2236/2017 del tribunale di Cosenza cui in parte narrativa che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti ;

DI RIPIANARE la spesa complessiva di € 3. 594,04 con imputazione nel sul cap. 1057 , codice 0103110 b.c.e.

DI ALLEGARE al presente atto, tanto da formarne parte integrante e sostanziale, copia della Sentenza e degli atti successivi di che trattasi;

DI DARE ATTO che, a seguito del presente riconoscimento, permangono gli equilibri generali di bilancio,

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Affari Generali a provvedere all'adozione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto;

DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, sia trasmessa, a cura del Segretario dell'Ente al Revisore dei Conti ed alla Corte dei Conti – Sezione regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 282/2002;

DI COMUNICARE quanto disposto con il presente atto al legale ed al creditore ad esso interessato,

IL SINDACO-PRESIDENTE

STANTE l'urgenza, propone al Consiglio comunale l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDIVISA la proposta del Presidente;

CON voti espressi per alzata di mano, n. 9 favorevoli (maggioranza) e n. 4 contrari:
Brusco, Iapichino, Speranza, Palermo Tranquillo Michelino (minoranza);

DELIBERA

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

.